


COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Piano di Zonizzazione Acustica
- Art. 3 Classificazione del territorio
- Art. 4 Valori limite
- Art. 5 Strumentazione e modalità di misura
- Art. 6 Competenze del Comune
- Art. 7 Modalità di espletamento delle competenze comunali
- Art. 8 Documentazione di previsione di Impatto acustico e di clima acustico
- Art. 9 Attività temporanee
- Art. 10 Piano di risanamento acustico delle imprese
- Art. 11 Asseverazione edilizia
- Art. 12 Requisiti acustici passivi degli edifici
- Art. 13 Rumore stradale
- Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 15 Sanzioni

Art. 1 Oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione

Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina d'attuazione della "Zonizzazione Acustica" del territorio comunale di MONTE CREMASCO.

Esse sono adottate al fine di tutelare la cittadinanza e l'ambiente dall'inquinamento acustico.

Le presenti norme non si applicano:

- all'interno dei luoghi di lavoro, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgente sonore esterna ai locali in cui si svolgono le attività lavorative;
- agli schiamazzi di persone all'esterno di pubblici esercizi;
- agli strepiti di animali, di cui prevede l'art. 659 comma 1 del C.P.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si demanda alla L. 447/95 e ai successivi decreti applicativi della stessa.

Art. 2 Piano di "Zonizzazione Acustica"

Il piano di Zonizzazione Acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Planimetrie di zonizzazione.

Art. 3 Classificazione del territorio

Il territorio comunale è classificato nelle seguenti zone acustiche:

CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE DELLE AREE
Classe I°	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II°	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III°	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV°	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate ad intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V°	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Art. 4 Valori limite

Ad ogni classe definita dalla zonizzazione corrispondono i seguenti valori limite:

- **VALORE LIMITE DI EMISSIONE:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora (art. 2 comma 1 lettera e) L. 447/95).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00 – 06,00)
CLASSE I°	45	35
CLASSE II°	50	40
CLASSE III°	55	45
CLASSE IV°	60	50
CLASSE V°	65	55

VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 2 comma 1 lettera f) L.447/95).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00 – 06,00)
CLASSE I°	50	40
CLASSE II°	55	45
CLASSE III°	60	50
CLASSE IV°	65	55
CLASSE V°	70	60

Oltre ai valori limite di emissione ed immissione sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale)

- 5 dB per il periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno.

Il "criterio differenziale" è la differenza matematica tra il rumore misurato con la sorgente attiva ed il rumore di fondo (o residuo ossia con la sorgente origine del disturbo spenta).

I valori limite differenziali di immissione valgono esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi e non si applicano nelle zone definite esclusivamente industriali e nei seguenti casi:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi alle esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- **VALORI DI QUALITÀ'**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (art. 2 comma 1 lettera h) L. 447/95).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00 – 06,00)
CLASSE I°	47	37
CLASSE II°	52	42
CLASSE III°	57	47
CLASSE IV°	62	52
CLASSE V°	67	57

Art. 5 Strumentazione e modalità di misura

La strumentazione e le modalità di misura devono essere conformi a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.98 pubblicato sulla G. U. n° 76 del 01.04.1998.

Art. 6 Competenze del Comune

Le competenze comunali, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti sono:

- la classificazione in zone del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- l'adozione del piano di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il PUT e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale; per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti la Giunta Comunale entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95 presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato acustico del Comune;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Art. 7 Modalità ed espletamento delle competenze comunali

Le funzioni di controllo amministrativo sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico ed i Servizi di Vigilanza Urbana.

Le misurazioni di controllo potranno essere effettuate dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale o da soggetto delegato dall'amministrazione comunale avente la qualifica di Tecnico Competente come definito dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 8 Documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico

Le modalità ed i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico in attuazione della Legge 447/95 e relativi decreti applicativi, nonché della l.r. n° 13/2001, sono definiti dalla Delibera Regionale n° VII/8313 a cui si dovrà far riferimento in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto e/o attività.

Per quanto concerne il clima acustico, ulteriori informazioni-indicazioni sono contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n° 142 art. 6-7-8.

La Delibera sopra indicata è parte integrante delle N.T.A. della zonizzazione.

Si ricorda che le valutazioni devono essere redatte da tecnico competente in acustica come definito nel D.P.C.M. 31.03.1998.

Art. 9 Attività temporanee

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:

- quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati;
- le attività esercitate presso feste popolari o partitico-popolari;
- le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza spettacoli musicali;
- luna park e assimilabili;
- le attività cantieristiche edili.

Le attività sopra indicate, dovranno richiedere idonea autorizzazione, nel caso in cui vengano utilizzati macchinari con potenziale emissione sonora superiore ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Le domande di autorizzazione dovranno contenere:

- anagrafica del responsabile dell'attività;
- definizione dell'attività temporanea e durata della stessa con indicazione degli orari;
- descrizione della fonte sonora oggetto del possibile superamento dei limiti;
- la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività temporanea e delle aree limitrofe interessate alla prevedibile perturbazione del clima acustico preesistente;
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

L'amministrazione comunale si riserva di stabilire il rispetto di determinati valori limite di emissione, limitare l'orario e/o i giorni di svolgimento dell'attività, redigere eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni e tutto ciò che ritiene opportuno per la limitazione dell'inquinamento acustico.

Art. 10 Piani di risanamento acustico delle imprese

Le imprese, entro il termine di mesi sei dall'approvazione definitiva della Zonizzazione Acustica, possono presentare all'amministrazione comunale ed all'ARPA, un piano di risanamento redatto da Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 L. 447/95, al fine di rientrare nei limiti dettati dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Il piano di risanamento dovrà prevedere un termine massimo per gli interventi di bonifica, che non potrà essere comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione del piano.

Il piano di risanamento dovrà essere redatto nel rispetto della documentazione prevista dalla Delibera di Giunta Regionale del 16.11.01 n° 7/6906 pubblicata sul B.U.R. S.O. n° 50 del 10.12.2001.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla "Zonizzazione Acustica" entro sei mesi dall'approvazione definitiva della zonizzazione stessa.

Art. 11 Asseverazione edilizia

Le disposizioni delle presenti norme trovano applicazione anche per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia, pertanto la dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica regolamentare, garantisce e documenta il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico, sia relativamente alla protezione dell'edificio oggetto dell'intervento, sia relativamente alla protezione degli edifici ed insediamenti adiacenti, esposti ad eventuali sorgenti di rumorosità previste all'interno dell'edificio od insediamento oggetto alla trasformazione disciplinata da asseverazione edilizia..

Art. 12 Norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici

In attesa della definizione della fase sperimentale e dei parametri per le nuove costruzioni previste dall'art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001, nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi edifici, devono essere adottati i necessari accorgimenti per il rispetto dei parametri di isolamento acustico dettati dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Nel caso di edifici destinati a:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case di cura, di convalescenza, di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere quali autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, quindi strade di tipo A, B, C, D, E ed F, discoteche e locali notturni, impianti sportivi e ricreativi, attività artigianali e industriali
- biblioteche
- edifici residenziali con più unità abitative

dovrà essere presentata relazione riportante i requisiti acustici passivi delle partizioni dell'edificio e degli impianti tecnologici, redatta da Tecnico Competente in acustica (art. 2 comma 6 della L. 447/95).

Misure in opera, nel rispetto delle norme tecniche in vigore, dovranno essere effettuate per:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case di cura, di convalescenza, di riposo;
- biblioteche

I risultati dovranno rispettare i valori prescritti dal D.P.C.M. 05.12.97.

Art. 13 Rumore stradale

Per quanto attinente all'inquinamento acustico derivante da traffico stradale, si demanda allo specifico DPR 30/03/2004 n° 142

Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale dell'impianto e/o attività oggetto del disturbo.

Art. 15 Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95.

Per l'inosservanza delle presenti norme, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 447/95, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 258,23 a Euro 10.329,14**.

La mancata comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica prevista dall'art. 10 delle presenti norme è sanzionata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2001 con una sanzione amministrativa da **Euro 258,23 a Euro 516,4**.